



DELIBERAZIONE N° VIII / 007310

Seduta del 19 MAG. 2008

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente
GIAN CARLO ABELLI
DAVIDE BONI
LUCIANO BRESCIANI
MASSIMO BUSCEMI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
MASSIMO CORSARO

FRANCO NICOLI CRISTIANI
LIONELLO MARCO PAGNONCELLI
MASSIMO PONZONI
PIER GIANNI PROSPERINI
GIOVANNI ROSSONI
MARIO SCOTTI
DOMENICO ZAMBETTI
MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario **Marco Piloni**

Su proposta dell'Assessore: **DAVIDE BONI**

Oggetto

COMUNE DI MILANO - DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELLE PIAZZE BERNINI, ASPROMONTE, GUARDI, CARLO ERBA E ASPARI" (D.LGS 42/2004, ART. 136 LETT C) E D)

CORRETO
D'UFFICIO

Il Dirigente DARIO FOSSATI

Dario Fossati

Il Direttore Generale MARIO NOVA

Mario Nova

L'atto si compone di 7 pagine
di cui 4 pagine di allegati,
parte integrante.

M



Visti:

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento, approvato con Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l’applicazione della legge 1497/39, ora ricompresa nel D.Lgs. 22 gennaio 2004., n. 42 Parte terza, Titolo I;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - TITOLO V - Beni Paesaggistici;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale del 2 marzo 1990, della Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze Naturali di Milano, nominata ai sensi dell’art. 10 della l.r. 57/1985 poi sostituita dalla l.r. 12/2005, con la quale la Commissione suddetta propone l’inserimento delle Piazze Bernini, Aspromonte, Guardi, Carlo Erba e Aspari, ubicate nel Comune di Milano, nell’elenco relativo all’art. 1 della legge 1497 del 29.06.1939, ora art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., per le motivazioni espresse nel suddetto verbale;

Preso atto dell’avvenuta pubblicazione del verbale del 2 marzo 1990 della Commissione per la tutela delle Bellezze Naturali di Milano all’albo pretorio del Comune di Milano in data 20 aprile 1990;


Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n. 2 del 01.02.2007, della Commissione Provinciale per l’individuazione dei beni paesaggistici di Milano, nominata ai sensi dell’art. 78 l.r. 12/2005, con la quale la suddetta Commissione conferma, ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per le Piazze Bernini, Aspromonte, Guardi, Carlo Erba e Aspari, in Comune di Milano, e approva la relativa proposta di disciplina di tutela, di cui al comma 2 dell’art. 138 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., costituita da specifici criteri di gestione degli interventi;

Preso atto dell’avvenuta pubblicazione del verbale n. 2 del 01.02.2007 della Commissione Provinciale per l’individuazione dei beni paesaggistici di Milano, all’albo pretorio del Comune di Milano in data 8 maggio 2007;

Rilevato che a seguito di dette pubblicazioni non sono state presentate alla Regione osservazioni da parte di enti o soggetti pubblici e privati;

Ritenuto di condividere le motivazioni espresse dalla suddetta Commissione Provinciale per l’individuazione dei beni paesaggistici, che riconosce le Piazze Bernini, Aspromonte, Guardi, Carlo Erba e Aspari luoghi di non comune bellezza caratterizzati da valori paesistico-ambientali e storico-architettonici organici e riconoscibili, determinati dalla presenza di significative essenze arboree, edifici e cortine di pregio architettonico e relazioni con il tessuto urbano circostante;

Preso atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Presidente del Consiglio dei Ministri;





dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 "Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti" nonché il DPEFR 2008-2010;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di dichiarare di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi delle lettere c) e d) del punto 1 dell'art.136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I capo I e s.m.i., con conseguente assoggettamento alle relative norme di tutela, le Piazze Bernini, Aspromonte, Guardi, Carlo Erba e Aspari in Comune di Milano, per le motivazioni espresse in premessa e meglio descritte nell'allegato 1 "Motivazioni della tutela ed individuazione cartografica delle piazze Bernini, Guardi, Carlo Erba e Aspari in comune di Milano" che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. Di approvare quale perimetro delle suddette aree, restituito graficamente nell'Allegato 1 – "Individuazione cartografica" che costituisce parte integrante della presente deliberazione, il perimetro delle citate piazze comprensivo del sedime delle stesse e dei prospetti degli edifici su di esse prospicienti,;
3. Di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi ai criteri di gestione degli interventi specificati nell'Allegato 2 "Criteri di gestione degli interventi nelle Piazze Bernini, Guardi, Aspromonte, Carlo Erba e Aspari" che costituisce parte integrante della presente deliberazione e che rappresenta la disciplina di tutela di cui al comma 2 dell'art. 138 del D.Lgs 42/04 e s.m.i.;
4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di notificare la stessa al comune di Milano, per gli adempimenti previsti dall'art. 140, comma 4, del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.



IL SEGRETARIO



MOTIVAZIONI DELLA TUTELA ED INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DELLE PIAZZE BERNINI, GUARDI, CARLO ERBA E ASPARI IN COMUNE DI MILANO

Piazze Bernini, Guardi, Aspromonte, Carlo Erba e Aspari

MOTIVAZIONI DELLA TUTELA


Piazza Bernini costituisce un luogo di non comune bellezza, non solo per la presenza delle essenze arboree, ma anche per la posizione che, riguardando la P.zza Piola ed il V.le Romagna, la individua come fulcro di un significativo punto di vista;

Piazza Aspromonte offre una presenza di verde di non comune bellezza all'interno di un tessuto urbano compatto ed omogeneo, caratterizzato da edificazioni tipiche dell'edilizia dei primi decenni del '900;

Piazza Guardi racchiusa da alti e tipici edifici del tessuto urbano del quartiere "Città Studi" e delle sue vicinanze, costituisce luogo di pregio non solo dal punto di vista delle alberature, ma un'attraente zona verde nell'ambito cittadino; infatti, le sue notevoli dimensioni, rapportate al limitato traffico locale e la sua pregevole vegetazione arborea formano un'area verde di non comune bellezza paesistica;

Piazza Carlo Erba rappresenta un'area alberata di non comune interesse ambientale, in quanto circondata da un tessuto edilizio tipico dei primi anni del '900 caratterizzato da edifici multipiano e da sporadici episodi di villette unifamiliari;

Piazza Aspari con le sue modeste dimensioni si pone al centro di più coni ottici ed inoltre rappresenta un fulcro tra la città caratterizzata da edifici multipiani di inizio secolo, villette bipiano monofamiliari ed insediamenti moderni caratterizzati da un discreto rapporto tra volumi edilizi e spazi verdi, che testimoniano una fusione tra il verde e il disegno urbano dei primi anni del '900;



ALLEGATO 2

CRITERI DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI NELLE PIAZZE BERNINI, GUARDI, ASPROMONTE, CARLO ERBA E ASPARI

Criteria generali

La finalità della tutela paesaggistica è conservare e valorizzare l'impianto originale delle singole piazze e i caratteri costitutivi (tipologici, materici e vegetali) e percettivi che le caratterizzano, è pertanto opportuno che gli interventi di manutenzione o trasformazione siano verificati sulla base dei seguenti indirizzi e raccomandazioni:

- tutelare e conservare l'impianto delle specie arboree storiche, con eventuali periodici interventi fitosanitari e manutentivi;
- evitare di introdurre specie arboree e arbustive incongruenti con le caratteristiche storiche e paesaggistiche del luogo;
- porre particolare attenzione nella apposizione/installazione di cartellonistica pubblicitaria o altri manufatti che possano alterare la visuale d'insieme della piazza e dei coni ottici verso le strade che vi dipartono, nonché dalle strade verso la piazza stessa;
- sottoporre la scelta e installazione di elementi d'arredo e di illuminazione a specifici piani/progetti generali che assicurino la coerenza di detti manufatti ed interventi con i caratteri del contesto e il rispetto del disegno architettonico della piazza;
- garantire che gli eventuali interventi di manutenzione o sistemazione della piazza o di sue parti, di adeguamento delle sedi stradali o di realizzazione di opere in sottosuolo, salvaguardino le aree a verde e le alberature esistenti nella loro collocazione originaria e senza compromettere l'apparato radicale, con particolare attenzione ai soggetti arborei di più vecchio impianto e specifica caratterizzazione paesistica; è comunque fatta salva la possibilità di abbattimento/trapianto di alberature in precario stato di condizione vegetativa - desunto da apposito metodo V.T.A. - e per alberi che per dimensioni, specie e caratteristiche di impianto non possono essere classificati come "soggetti" storici. Gli eventuali interventi di manutenzione e di sistemazione sono tenuti inoltre a rispettare i caratteri salienti del disegno architettonico della piazza, valutando con attenzione l'eventuale introduzione di nuovi elementi o manufatti;
- prevedere, in caso di nuovi interventi di riorganizzazione della piazza, la rimozione degli elementi d'arredo e degli impianti incongruenti;
- garantire che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi agli immobili prospicienti la piazza, tengano in attenta considerazione gli aspetti compositivi, architettonici e i caratteri stilistici e materici originari, con riferimento alla scelta coerente dei materiali e dei colori di finitura e dei serramenti, nonché al rispetto degli eventuali elementi decorativi presenti;
- inquadrare e studiare eventuali proposte di modifica degli edifici esistenti che vadano ad



incidere sui prospetti edilizi che si affacciano sulle piazze, (come sostituzioni materiali di finitura, recupero sottotetti, realizzazione nuove aperture, adeguamenti tecnologici o apposizione apparecchiature tecnologiche, modifiche serramenti o introduzione elementi di oscuramento, riorganizzazione dei piani terra) in progetti organici di sistemazione o rivisitazione della facciata dell'intero edificio, tenendo conto dei caratteri propri degli edifici limitrofi. Sono pertanto da escludersi modifiche degli edifici per quanto riguarda gli affacci su spazi pubblici relative a singole unità immobiliari o a parti dell'edificio che non siano inserite in una verifica/proposta progettuale relativa alla facciata nel suo insieme;

- gli interventi finalizzati al recupero dei sottotetti, possono essere realizzati esclusivamente sulla base di un progetto che consideri globalmente e coerentemente gli aspetti architettonici dell'intero edificio, proponendosi quale integrazione organica dell'edificio stesso, e prendendo in considerazione la ridefinizione complessiva del piano attico in una logica di ridisegno organico della facciata. L'apertura di lucernari e abbaini è inoltre regolata nel modo seguente:

- a) Le proposte di apertura di abbaini devono comunque garantire l'allineamento orizzontale degli stessi e l'allineamento verticale in asse con le aperture e/o le scansioni della facciata sottostante. Gli abbaini non devono comunque essere troppo ravvicinati e devono risultare arretrati rispetto al filo facciata, pertanto l'interasse tra l'uno e l'altro di norma non deve essere inferiore a 5 ml e la distanza in proiezione orizzontale dal filo facciata non inferiore a 1,20 ml. In corrispondenza dei cambiamenti di quota di gronda e alla fine della cortina edificata o dell'edificio deve di norma prevedersi una distanza dell'asse dell'abbaino di almeno m 2,50 dal punto di cambiamento dell'altezza di gronda o dalla fine della cortina. Nel caso di tetto a padiglione, la distanza tra l'asse dell'abbaino e l'intersezione delle falde deve di norma essere di almeno 1,50 ml. Le dimensioni delle finestre devono rispettare le tipologie già presenti in facciata e di norma non devono superare la superficie di mq 1,50.
- b) L'apertura di lucernari e di finestre in inclinazione di falda sulle strade e piazze pubbliche è consentita a condizione che vengano rispettate le regole di allineamento orizzontale e verticale già indicate per gli abbaini alla lettera a) e che non interessino nel complesso una superficie superiore al 5% della superficie dello sviluppo della falda su cui insistono. E' inoltre consigliabile che le singole aperture non superino ciascuna la superficie di mq 1.

Criteria specifici per Piazza Aspromonte e Piazza Carlo Erba

Nell'applicazione dei criteri suddetti, i particolari caratteri connotativi delle Piazze Aspromonte e Carlo Erba, richiedono inoltre che specifica attenzione venga data al corretto recupero e alla piena valorizzazione degli edifici dei primi decenni del '900 che vi si affacciano, contribuendo a definirne lo specifico assetto paesaggistico. Vanno in tal senso attentamente valutati i progetti di intervento relativi a questi edifici e loro pertinenze che si affacciano sullo spazio pubblico e deve essere verificata la piena coerenza tipo-morfologica delle eventuali modifiche proposte. Deve inoltre essere garantita la percepibilità di queste presenze architettoniche verificando in tal senso anche la localizzazione di arredi, impianti tecnologici e cartellonistica pubblicitaria. In riferimento a quest'ultima sono comunque da escludersi in queste piazze le previsioni di tipologia totem o a bandiera.

